

Statuto dell'Associazione "Cral Dipendenti AMAT Palermo"

Sede, costituzione, durata, oggetto sociale

Art. 1

A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile e dell'articolo 11 dello Statuto dei lavoratori, è costituita l'Associazione "CRAL Dipendenti AMAT", di seguito indicata per semplicità l'Associazione.

L'Associazione è un Istituto unitario ed autonomo, non ha finalità di lucro, è amministrativamente indipendente; è diretto democraticamente attraverso il Consiglio di Amministrazione eletto dai Soci in regola con il versamento delle quote sociali.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Il presente statuto viene redatto tenendo conto della l.460 del 18/11/1997, della l.383 del 07/12/2000 e dell'art. 30, comma 1, del decreto legge 29/11/2008 n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28/01/2009 n. 2.

Art. 2

L'Associazione ha sede in Palermo presso i locali dell'AMAT Palermo S.p.A. in Via Roccazzo n. 77, ma potrà aprire sedi secondarie ovunque riterrà utile.

Principi e scopi generali dell'Associazione

Art. 3

L'Associazione ha il compito fondamentale di promuovere e gestire iniziative ed attività culturali, turistiche, ricreative, sportive, formative, assistenziali e di salvaguardia della salute dei Soci.

Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione, rivolge particolare attenzione a valorizzare atteggiamenti e comportamenti attivi dei lavoratori, determinando così le condizioni per una larga estensione di una grande azione culturale di massa.

L'Associazione si impegna nella promozione e nello stimolo delle libere opzioni dei lavoratori, garantendo la loro dialettica. Gli Organi Sociali operano in piena autonomia fermo restando la disponibilità alla valutazione di suggerimenti derivanti oltre che da tutti i Soci anche dalle strutture sindacali d'Azienda e con le strutture sindacali territoriali.

L'Associazione inoltre può partecipare ad iniziative dell'Associazionismo culturale e democratico e promuovere, direttamente e con altri Circoli Aziendali e Territoriali, lo sviluppo del rapporto con aggregazioni democratiche e gli strumenti di partecipazione presenti sul territorio. Per questo esso potrà affiliarsi alle associazioni democratiche del tempo libero.

L'Associazione ricerca momenti di confronto con le forze politiche e sociali, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le Istituzioni Pubbliche, Enti Locali, Enti Culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero.

Per raggiungere gli scopi sociali l'Associazione potrà svolgere attività complementari alle iniziative primarie della Associazione, anche se queste hanno carattere commerciale. Potrà, inoltre, compiere tutti gli atti giuridici e le operazioni economiche, commerciali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie, utili ed idonee al conseguimento dei propri fini.

Sezioni dell'Associazione

Art. 4

L'Associazione per meglio organizzare le attività culturali, ricreative e sportive, si struttura in Sezioni con propri organismi direttivi.

Le Sezioni dell'Associazione devono essere dotate di un proprio regolamento (che segue gli indirizzi generali forniti dal presente Statuto) e devono eleggere un Coordinatore il quale dovrà interfacciarsi con il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione stessa.

Le Sezioni rappresentano il fulcro delle attività dell'Associazione e promuovono direttamente le attività sportive, ricreative e culturali inerenti le proprie discipline in accordo con il Consiglio di Amministrazione e sotto la supervisione dello stesso.

Le Sezioni specializzate, i gruppi di interesse e gli altri organismi in cui si articola L'Associazione, possono anche operare attraverso un ampio rapporto di collaborazione con l'associazionismo democratico, con gli Enti turistici confederali e con le Associazioni Cooperative.

Ogni Sezione, in accordo con i propri iscritti, annualmente delibererà la quota associativa di pertinenza della stessa. Il Tesoriere dell'Associazione ogni due mesi provvederà a stornare le somme di competenza della Sezione al Tesoriere della Sezione stessa sulla base di idoneo tabulato delle somme raccolte redatto dalla Direzione Risorse Umane dell'AMAT.

Per quanto riguarda la situazione contabile, ogni Sezione, dovrà redigere annualmente il proprio bilancio presentando lo stesso, per l'approvazione ai propri soci iscritti e quindi sottoporlo per conoscenza al Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.

Anche per le Sezioni l'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno e il termine per la presentazione del bilancio ai soci è il 30 aprile dell'anno successivo.

Gli impianti, i servizi, le strutture e le attività promosse e organizzate dall'Associazione, sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.

Le Sezioni, nel caso di organizzazione di attività che rivestano importanza e prestigio per l'immagine dell'Associazione (tornei nazionali, ecc) possono fare richiesta, al Consiglio di Amministrazione, di un contributo *una-tantum* annuale presentando preventivamente istanza motivata e sottoscritta dal Coordinatore di Sezione e successivamente la rendicontazione delle spese sostenute.

Soci **Art. 5**

I soci sono ordinari ed aggregati.

- a) Possono far parte in qualità di soci ordinari dell'Associazione, tutti i lavoratori dipendenti dell'AMAT che ne facciano espressa richiesta scritta all'Associazione stessa pagando una quota associativa mensile (per 14 mensilità). I familiari degli iscritti, rilevabili dallo stato di famiglia del comune di residenza o dall'apposita autocertificazione, possono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione senza il pagamento di alcuna quota associativa. Previa delibera del Consiglio di Amministrazione, potrebbe essere richiesto il versamento di un importo *una-tantum* per la stampa della tessera associativa stabilito, di volta in volta, sempre dal Consiglio di Amministrazione stesso. Detta quota non potrà superare l'importo di una quota associativa mensile.
- c) Possono far parte in qualità di soci aggregati dell'Associazione gli ex dipendenti nonché tutti coloro che, pur non possedendo i requisiti per essere soci ordinari, decidano di aderire alle iniziative dell'Associazione pagando una quota associativa annua uguale a quella dei soci ordinari effettuando il bonifico, di anno in anno, dell'importo complessivo delle 14 mensilità stabilite per i soci ordinari. Tale importo non potrà essere frazionato ed avrà valore per l'iscrizione all'Associazione per l'intero anno solare (1/1 – 31/12).

Tutti i sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera e ad usufruire dei servizi dell'Associazione purché in regola con il pagamento della quota sociale. Resta facoltà del Consiglio di Amministrazione non confermare la loro qualità di soci entro trenta giorni dalla richiesta di iscrizione.

L'esistenza di diverse categorie di soci non comporta diversità di trattamento tra le stesse, avuto riguardo ai diritti di ciascun socio nei confronti dell'Associazione.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa morte e non sono rivalutabili.

Diritti e Doveri dei Soci **Art. 6**

Le domande di iscrizione saranno presentate al Consiglio di Amministrazione che a suo insindacabile giudizio avrà facoltà di accettarle o respingerle.

In caso di mancata accettazione ne sarà data comunicazione motivata da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'appartenenza all'Associazione implica per i Soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

- a) frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall'Associazione;
- b) partecipare alle manifestazioni promosse dall'Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati.

Possono altresì partecipare alle attività dell'Associazione i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado, regionali e/o Nazionali a cui anche L'Associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione con lo stesso.

Tutti i Soci sono tenuti a comunicare all'Associazione ogni modificazione dei requisiti previsti all'Art. 5 del presente Statuto.

Art. 7

La qualifica di socio è a tempo indeterminato e non può essere acquisita per un periodo temporaneo, salvo il diritto di dimissione.

Il socio rimane tale fino a quando non recede dall'associazione o non si verificano una delle cause che ne prevedono l'esclusione, come stabilito dal successivo art. 10.

Tutti i soci maggiori d'età, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto in assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.

Art. 8

I soci hanno diritto di ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale della validità di un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'associazione.

La tessera sociale dovrà contenere: il nome e cognome del socio, il periodo di validità, la foto del socio, la tipologia del socio e due serie di numeri progressivi univoci secondo la seguente sequenza [0000000 – 00]. La prima numerazione [0000000] individuerà il socio mentre la seconda [00] individuerà il familiare.

Per quanto riguarda i soci aggregati hanno il diritto a ricevere la tessera sociale di cui al comma precedente, ma sulla stessa verrà apposta la data di scadenza. Pertanto tale tessera avrà la sola validità per l'anno per cui è stata pagata la quota associativa.

Per i soci ordinari, l'adesione all'Associazione si intende rinnovata automaticamente di anno in anno salvo quanto previsto dai commi dell'art. 10. Per i soci aggregati l'adesione è subordinata al pagamento della quota di cui all'art. 5

Art. 9

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Restando libera la facoltà di recedere dall'Associazione in ogni momento. Le eventuali dimissioni dalla qualità di socio ordinario avranno però decorrenza sempre ed esclusivamente dal mese di dicembre dell'anno in cui viene presentata la disdetta. Pertanto il Socio fino al mese di dicembre è obbligato a pagare la quota associativa.

Art. 10

I soci ordinari o aggregati sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organismi sociali;
- b) qualora, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

I soci decadono qualora si rendano morosi del pagamento della quota sociale stabilita;

Le espulsioni e le radiazioni sono valutate dal collegio dei Probiviri ed in seguito decise dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi membri.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

I Soci possono dare le dimissioni dall'Associazione per iscritto su apposito modulo, appositamente predisposto, presentato alla Segreteria dell'Associazione. Il Socio dimissionario è tenuto alla restituzione della propria tessera dell'Associazione e quella dei propri familiari all'atto della presentazione delle dimissioni. In caso di mancata restituzione delle tessere consegnategli, le dimissioni non avranno effetto e continueranno a essere trattenute le quote sociali previste fino alla effettiva riconsegna delle tessere associative.

Gli Organi dell'Associazione

Art. 11

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci (artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18);
- il Consiglio di Amministrazione (artt. 18, 19, 20);
- Il Presidente (art. 21);
- Il Tesoriere (art. 22);
- Il Segretario (art. 23);
- Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti (art. 24);
- Il Collegio dei Probiviri (art. 25).

L'Assemblea dei Soci

Art. 12

L'assemblea è composta da tutti i soci ed è un organo sovrano dell'Associazione e può essere ordinaria o straordinaria. Ogni socio ha un voto.

La comunicazione della convocazione dell'assemblea deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'Associazione, nelle bacheche dell'Associazione qualora presenti e pubblicata sul sito internet dell'Associazione, almeno dieci giorni prima della riunione e contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea (nel Comune di Palermo anche fuori della sede sociale), nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione.

Art. 13

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione stesso, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, elegge e revoca il Consiglio di Amministrazione, approva annualmente rendiconto economico e finanziario, il bilancio consuntivo, delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, delibera sui regolamenti delle sezioni e sulle eventuali modifiche statutarie.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'associazione durante i venti giorni che seguono l'assemblea.

Art. 14

L'assemblea straordinaria, presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata tutte le volte che il consiglio di Amministrazione o il suo Presidente lo ritengano necessario, ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.

Art. 15

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima convocazione. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

L'assemblea, per il rinnovo degli Organi dell'Associazione:

- a) stabilisce il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, composto da sette membri, nonché del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti, composto da tre membri e del Collegio dei Probiviri, composto anch'esso da tre membri;
- b) elegge il comitato elettorale e stabilisce l'importo del rimborso spese ad esso spettante nonché tutte le operazioni inerenti il voto.

Rinnovo cariche sociali

Art. 16

Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto con modalità che favoriscano la partecipazione all'intero corpo sociale del sodalizio.

Le votazioni avvengono sulla base del principio del voto singolo, di cui all'art. 2352, secondo comma, del Codice Civile.

Le operazioni di voto si svolgeranno nell'arco temporale dall'1 al 30 giugno di ogni quadriennio. Potranno presentare la propria candidatura tutti i soci, in regola con il versamento delle quote sociali, iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni.

Le candidature dovranno essere presentate entro i dieci giorni antecedenti la giornata del voto presso la segreteria dell'Associazione. Le candidature presentate, una volta riscontrata la loro congruità, verranno approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.

L'elenco dei candidati dovrà essere affisso nei locali dell'Associazione, nelle bacheche aziendali, qualora ve ne fossero, e comunque pubblicato sul sito internet dell'Associazione, entro i 5 giorni antecedenti la data del voto.

Operazioni di voto

Art. 17

Le operazioni di voto dovranno svolgersi, in contemporanea, nei locali delle rimesse AMAT dalle ore 05,00 alle ore 19,00.

Qualora in AMAT dovessero esistere strutture distaccate, quali ad esempio uffici commerciali, con un numero di dipendenti iscritti all'Associazione uguale o superiore a 15 (quindici), le operazioni di voto per queste unità verrà deliberato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione uscente mediante la creazione dei cosiddetti "seggi volanti" con orari da stabilire e per i quali si applicheranno comunque le regole sotto descritte.

Il Comitato elettorale dovrà insediarsi nei 30 minuti antecedenti l'inizio delle operazioni di voto. Nei seggi dovranno essere affisse almeno 2 fac-simili di scheda in modo che l'elettore possa prendere visione della scheda stessa.

Il Comitato elettorale dovrà chiudere e sigillare l'urna vuota che in seguito conterrà le schede votate alla presenza di almeno 5 soci i quali dovranno apporre la propria firma sui sigilli.

Il Comitato elettorale dovrà redigere e sottoscrivere, per ogni seggio elettorale, un verbale di apertura del seggio e di chiusura dello stesso.

Nel verbale di apertura dovranno essere riportati obbligatoriamente il numero dei votanti aventi diritto, rilevabile dall'elenco consegnato al Comitato dal Presidente dell'Associazione uscente, e il numero delle schede voto attribuite che dovrà essere di numero eguale al numero degli aventi diritto al voto nel seggio. Potranno essere consegnate al Comitato un massimo di ulteriori 30 schede da utilizzare, con elenco da realizzare a parte sempre dal Comitato, per favorire le operazioni di voto dei soci che per motivi straordinari si trovino impossibilitati a votare nel proprio seggio.

Durante le operazioni di voto, gli scrutinatori dovranno rilevare l'identità dell'elettore dalla tessera Associazione o da un idoneo documento di riconoscimento. Il numero del documento di riconoscimento o della tessera dovrà essere riportato nell'apposita finca, opportunamente predisposta, sull'elenco degli aventi diritto al voto. L'elettore dovrà apporre sul registro degli aventi diritto, accanto il numero del proprio documento di riconoscimento, la propria firma. Lo scrutatore a sua volta dovrà controfirmare l'operazione di riconoscimento.

Le operazioni di voto dovranno avvenire in idoneo luogo che tuteli la segretezza del voto. Allo stesso potranno accedere solo gli elettori provvisti già di scheda elettorale. Nel locale dov'è ubicato il seggio possono accedere tutti i soci e i candidati per controllare il corretto svolgimento

delle operazioni di voto. È fatto divieto ai candidati di sostare al tavolo degli scrutinatori o entrare dentro il luogo di voto eccetto che per esprimere il proprio voto. È fatto divieto al comitato elettorale di suggerire preferenze di voto agli elettori a pena immediato allontanamento dal seggio stesso.

La scheda elettorale su cui esprimere il proprio voto dovrà essere unica per l'elezione dei tre organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri).

Al termine delle operazioni di voto e alla chiusura del seggio il Comitato elettorale dovrà sigillare l'urna contenente le schede votate alla presenza di almeno 5 soci i quali dovranno apporre la propria firma sui sigilli.

Successivamente il comitato elettorale dovrà predisporre il verbale di chiusura del seggio nel quale dovranno essere riportati obbligatoriamente il numero di coloro che hanno espresso il voto e quindi il numero delle schede non utilizzate per il voto.

Il comitato elettorale dovrà confezionare un plico contenente: il verbale di apertura del seggio, l'elenco dei soci aventi diritto al voto sottoscritto dai votanti, l'elenco straordinario per gli elettori che hanno effettuato le operazioni di voto in seggio diverso dal proprio e il verbale di chiusura.

Il plico dovrà essere sigillato e controfirmato dal Comitato elettorale e consegnato al Presidente uscente dell'Associazione.

Il comitato elettorale dei seggi diversi da quello della rimessa principale di AMAT (allo stato quella di Roccazzo) dovranno raggiungere appunto detta rimessa portando con se l'urna sigillata e il plico anch'esso sigillato che dovranno essere consegnati al comitato elettorale del seggio della rimessa principale.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e devono avvenire alla presenza di tutto il Comitato elettorale e di tutti coloro che vogliano partecipare.

Il comitato elettorale, concluse le operazioni scrutinio provvede a comunicare, con apposito verbale redatto e sottoscritto, l'esito delle votazioni elencando in ordine crescente il numero dei voti di preferenza ottenuti da ogni singolo candidato per ogni organo sociale.

L'elenco con i voti riportati da ogni singolo candidato, ordinato in ordine crescente, per ogni organo sociale, dovrà essere affisso nei locali dell'Associazione, nelle bacheche aziendali qualora presenti e pubblicato sul sito internet dell'Associazione e comunque dovrà darsi ampia comunicazione del risultato ai soci con i mezzi ritenuti più idonei.

Il Consiglio di Amministrazione

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero sette consiglieri, eletti dall'assemblea ordinaria fra i soci, regolarmente iscritti all'Associazione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le elezioni, e resta in carica per quattro anni. I componenti dell'organo amministrativo sono ad eleggibilità libera e sono rieleggibili. Nella sua prima seduta, che dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalle elezioni, il Consiglio di Amministrazione elegge a maggioranza, fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative, il Presidente.

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redige annualmente il rendiconto economico e finanziario bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- esercita azione di controllo amministrativo sulle sezioni;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- approva la costituzione di nuove sezioni purché compatibili con gli scopi del presente statuto e purché ci sia richiesta scritta di almeno 15 (quindici) soci;
- redigere ed approva il regolamento relativo all'organizzazione ed alle attività delle sezioni;
- dichiara sospeso il Comitato Esecutivo di Sezione, eletto dagli iscritti alla Sezione stessa, qualora risultassero irregolarità a carico di esso; nomina un componente del Consiglio di Amministrazione Commissario della Sezione interessata: questi curerà le attività sino alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione oppure proporrà lo scioglimento della Sezione entro il termine di 60 giorni dall'inizio del suo mandato, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto all'Associazione
- delega un membro del Consiglio di Amministrazione che, coadiuvato da uno o più membri delle sezioni interessate, provvederà alla stesura del programma delle attività delle varie branche dell'Associazione da portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione per essere valutato e vagliato;
- decide l'affiliazione alle Organizzazioni Nazionali del tempo libero, ricreative e sportive. Tale affiliazione deve comunque garantire completa e piena autonomia;
- designa i collaboratori tecnici necessari alle attività sociali avvalendosi anche dei Comitati Esecutivi delle Sezioni;
- designa il personale cui affidare la gestione nelle sedi dell'Associazione e decidere l'interruzione di tali rapporti;
- emana il regolamento interno anche per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari;
- provvede alla regolare raccolta dei fondi, dei proventi e delle quote sociali;
- fissa le responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini.

Il Presidente

Art. 21

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete la legale rappresentanza dell'associazione, nonché la legale rappresentanza della firma sociale. Egli presiede e convoca l'assemblea ordinaria e il Consiglio di Amministrazione, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione, controlla che contabilità, i registri contabili ed il registro degli associati siano costantemente aggiornati. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le mansioni ordinarie spettano al consigliere più anziano.

Il Tesoriere

Art. 22

Il Tesoriere è nominato tra i Soci eletti nel Consiglio di Amministrazione e rimane in carica fino al rinnovo delle cariche sociali. Sono compiti del Tesoriere:

curare la riscossione delle quote associative secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione

- provvedere ai pagamenti e alle competenze contabili
- provvedere alla conservazione delle proprietà dell'Associazione e alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio di Amministrazione
- predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione e poi all'Assemblea
- provvedere all'aggiornamento e tenuta dei libri contabili.

Il Segretario

Art. 23

Il Segretario è nominato tra i Soci eletti nel Consiglio di Amministrazione e rimane in carica fino al rinnovo delle cariche sociali. Sono compiti del Segretario: eseguire i provvedimenti adottati dal Comitato direttivo e dal Presidente, curare l'organizzazione pratica e il rapporto con i soci, provvedere alla registrazione delle adesioni e ai rinnovi, alla diffusione di convocazioni e comunicazioni, curare la corrispondenza, redigere il verbale delle riunioni, delle delibere e dei regolamenti; mantenere i contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione, coadiuvare il Tesoriere nella predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione e poi all'Assemblea. E' compito del Segretario la cura e l'aggiornamento del sito ufficiale dell'Associazione.

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti

Art. 24

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti contemporaneamente al Consiglio di Amministrazione tra i soci, regolarmente iscritti all'Associazione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le elezioni. Il Collegio dei Sindaci Revisori dura in carica quattro anni, i suoi membri possono essere rieletti. I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica delle scritture contabili, dei conti, dello stato di cassa e redige il relativo verbale che viene firmato da tutti i presenti. Verifica altresì il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione redigendo una relazione da sottoporre all'assemblea dei Soci ed il bilancio preventivo. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti redige un verbale da trascrivere in apposito libro. I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ma senza diritto di voto. Il Collegio delibera validamente con la presenza di tre componenti, fra cui il Presidente.

Collegio dei Probiviri

Art. 25

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti contemporaneamente al Consiglio di Amministrazione tra i soci dell'Associazione regolarmente iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le elezioni.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni, i suoi membri possono essere rieletti.

I membri del collegio dei Probiviri possono partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di tentare di dirimere le questioni sottoposte al proprio giudizio dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, con riferimento ai rapporti tra i Soci o tra i Soci e L'Associazione o ai rapporti che coinvolgono, in qualunque modo, L'Associazione o il suo buon nome; in quest'ultima eventualità le controversie dovranno essere discusse davanti all'Assemblea.

Ha altresì il compito di dichiarare cessato dalla qualità di Socio, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Associazione, salvo i casi di decadenza automatica. Ha inoltre il compito di verificare la correttezza della procedura elettorale in caso di contestazione da parte di uno o più Soci, come previsto dal Regolamento elettorale.

Incompatibilità

Art. 26

I soci che vengono eletti nel Consiglio di Amministrazione, nel Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti e nel Collegio dei Probiviri non possono essere eletti nel Comitato Esecutivo delle Sezioni per incompatibilità oggettiva. Qualora accada, all'atto della nomina ad una delle cariche sopra descritte, gli stessi dovranno presentare alla Segreteria dell'Associazione entro 20 giorni le proprie dimissioni da una delle cariche (Associazione o Sezione).

Patrimonio dell'Associazione

Art. 27

Il fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

- beni mobili e immobili e universalità di beni che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, sovvenzioni, contributi, elargizioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche e giuridiche, di enti pubblici e privati interessati all'attività dell'Associazione;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- dai contributi che il C.d.A. AMAT delibera annualmente a sostegno delle attività dell'Associazione, previa richiesta scritta da parte del Presidente dell'Associazione e dalla presentazione, in allegato, del rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente alla richiesta;
- eventuali versamenti straordinari dei Soci e dei loro familiari;
- le eventuali risorse delle Sezioni commissariate riferite alle quote sociali;
- da eventuali straordinarie raccolte di fondi finalizzate al finanziamento delle attività istituzionali;
- dai proventi derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- dai proventi ottenuti da iniziative e/o progetti promossi dall'Associazione, nonché da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale;
- inoltre da tutti gli altri contributi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti in via marginale dall'Associazione per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali.

In nessun caso, i proventi delle attività possono essere divisi fra i soci sia in forma diretta che indiretta.

Art. 28

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione o alle Sezioni non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.

Rendiconto economico-finanziario

Art. 29

- a) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.
- b) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione in proprio o attraverso apposito tecnico all'uopo nominato, redige il rendiconto economico e finanziario, il bilancio consuntivo che deve essere presentato alla approvazione dell'Assemblea entro il 30 Aprile successivo.
- c) Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti esclusivamente a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Tali avanzi dovranno essere inseriti in apposito fondo di riserva o nel fondo di riserva costituito per attività ludo/ turistiche.

Art. 30

Il rendiconto economico e finanziario regolarmente approvato annualmente dall'assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee, rimane affisso nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea.

Successivamente ogni socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al Presidente.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Per tutti è comunque previsto il rimborso dietro presentazione di idonea documentazione delle spese sostenute per lo svolgimento di attività per conto dell'Associazione.

Modifiche statutarie

Art. 31

- a) Il presente Statuto può essere modificato previa decisione dell'Assemblea.
- b) Le eventuali modifiche da apportare al presente Statuto potranno essere deliberate in prima convocazione con voto favorevole di almeno due terzi dei Soci e in seconda convocazione, con voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 32

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deciso dall'assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata e deliberata in prima convocazione con il 75% degli associati. In seconda convocazione, con il 50% degli associati. Il quorum deliberativo è sempre pari alla maggioranza dei soci presenti.

Art. 33

In caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della l. 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, sceglieranno l'associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità dell'associazione o ai fini di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Il presente statuto viene redatto tenendo conto delle norme previste dal D.L. 4/12/97 n. 460 per le associazioni non profit.

Entrata in vigore

Art. 34

Il presente Statuto, composto di numero 35 articoli, annulla e sostituisce ogni altro precedente ed entra in vigore con la data dell' 1 gennaio 2010, registrato presso AGENZIA DELLE ENTRATE – PA 1 - in data 23.12.2009.

Disposizioni finali

Art. 35

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Per eventuali controversie, il foro competente è quello di Palermo.

Il Segretario

Il Presidente